

ALLEGATO

parte integrante alla delibera n. 54 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto:

Indizione della selezione di candidati per la pratica forense presso l'A.T.E.R. del Comune di Roma anno 2008-2009 e approvazione del nuovo Regolamento.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Rossi", is located in the lower right quadrant of the page. The signature is written in a cursive style with a vertical line through the first letter.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

I praticanti ammessi al tirocinio presso l'Avvocatura dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del comune di Roma sono tenuti al rispetto delle seguenti regole:

Art. 1

I praticanti devono tenere in Avvocatura una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, quali si addicono sia alla frequentazione di un ufficio pubblico sia al ruolo dell'attività forense.

Art. 2

La presenza dei praticanti presso l'Avvocatura è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- ogni Avvocato, di regola attende alla formazione di un praticante e organizza la presenza del medesimo, garantendo una corretta fruibilità dei servizi dell'Avvocatura;
- le presenze non devono essere inferiori a 16 giorni lavorativi mensili e devono essere garantite per i primi tre mesi continuativamente;
- la permanenza giornaliera in Avvocatura non potrà essere inferiore a 5 ore lavorative;
- per il mese di agosto l'obbligo di presenza è sospeso;
- le assenze per malattia (sino a tre giorni debitamente certificate), nonché quelle per la partecipazione a pubblici concorsi (cinque giorni per ogni anno di pratica) costituiscono legittimo impedimento allo svolgimento della pratica forense;
- la presenza in Avvocatura è documentata con l'apposizione della firma, nel foglio – firma, tenuto da ciascun avvocato presso il quale la pratica è svolta;
- acquisita l'anzianità necessaria, il praticante ha l'obbligo di dotarsi dell'abilitazione al patrocinio legale, secondo il disposto dell'art. 8 della legge professionale.

Art. 3

L'Avvocatura mette a disposizione dei praticanti, ai fini e nei limiti dell'esercizio della pratica, il patrimonio librario ed informatico in suo possesso.

Art. 4

I praticanti, secondo le istruzioni ed indicazioni degli avvocati cui sono assegnati, curano l'approfondimento in punto di diritto delle pratiche che, a scopo formativo, gli avvocati di riferimento vorranno sottoporre alla loro attenzione, collaborando con gli stessi alla stesura dei provvedimenti nonché a tutte le incombenze comunque connesse e conseguenti;



Art. 5

La partecipazione alle udienze deve essere concordata con gli avvocati di riferimento e non concorre al raggiungimento delle presenze obbligatorie per l'erogazione della borsa di studio;

Art. 6

L'erogazione della borsa di studio mensile è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) presenza certificata presso l'Avvocatura secondo i tempi stabiliti;
- b) attestazione dell'Avvocato di riferimento in ordine alla serietà ed effettività della pratica.

Nel mese di Agosto la borsa di studio non viene corrisposta,

Il mancato rispetto dei tempi di presenza stabiliti, anche se giustificato, ridurrà proporzionalmente la borsa di studio mensile e potrà comportare, a discrezione del Dirigente del Servizio Avvocatura e senza necessità di preavviso, l'immediata interruzione della pratica presso l'Avvocatura.

L'interruzione di cui sopra, potrà conseguire anche all'insufficiente serietà e rendimento del praticante segnalato dall'Avvocato di riferimento.

Art. 7

Le funzioni di tutor per ciascun praticante sono svolte da un legale designato dal Dirigente dell'Avvocatura, eventualmente coadiuvato da altro legale in relazione al numero dei praticanti previsti.

I medesimi cureranno ogni iniziativa atta a garantire sia la correttezza del comportamento che i praticanti devono tenere in Avvocatura, sia l'adeguata formazione dei tirocinanti.

Art. 8

E' delegata al tutor la sottoscrizione di ogni certificazione inerente la pratica richiesta dal Consiglio dell'Ordine di Roma.

Art. 9

La pratica forense non dà luogo ad un rapporto di lavoro, né subordinato né atipico. Non costituisce titolo per l'accesso alle qualifiche professionali dell'Avvocatura medesima né agli altri ruoli del personale dell'Azienda e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione negli albi professionali, con possibilità di proroga di un solo anno.

